

CAPITOLATO N. 7

**ASSICURAZIONE FURTO (E RAPINA) VALORI E FURTO
(E RAPINA) DEI VALORI TRASPORTATI DAI DIPENDENTI**

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano:

LEGGE

Il Decreto Legislativo n° 209 del 2005 denominato codice delle assicurazioni.

REGOLAMENTI

I regolamenti di esecuzione della predetta Legge emanati dall'ISVAP e dal ministero delle attività produttive.

IMPRESA

Compagnia assicuratrice

CONTRAENTE E ASSICURATO

AMTAB Spa

CAPITOLATO

Complesso di norme contrattuali richiesto dal contraente pubblico o di pubblica utilità

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione a tutela del patrimonio aziendale redatto in conformità al capitolato d'oneri approvato ovvero con quest'ultimo coincidente.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro in base al grado di pericolosità dell'attività svolta dal contraente.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

INDENNIZZO

La somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di sinistro.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE

Esercizio della mobilità di persone nei termini stabiliti dallo statuto e con le modalità previste dalla Carta della mobilità mediante impiego di autoveicoli, filoveicoli, di linea e/o non di linea,

ivi compresi i servizi di interesse turistico, di scuolabus , con tutte le strutture di supporto, quali depositi, officine, uffici e quant'altro di attinente all'attività complessiva, rete ed esercizio nonché tutte le attività infrastrutturali riconducibili ai suddetti servizi, compresa la vigilanza e lo sgombero delle corsie e delle fermate riservate alla libera percorrenza dei mezzi pubblici. Detta attività può essere svolta anche congiuntamente con la partecipazione diretta od indiretta ad Enti, Società e Consorzi di impresa o simili.

Proprietaria, comodataria, locataria o detentrica di fabbricati inerenti la propria attività ed anche ad altri usi esercente attività collaterale quale parcheggi, gestione di aree attrezzate e servizi connessi e comunque tutte le attività previste dall'oggetto sociale aziendale anche condotte a mezzo di Società a scopo di lucro e/o no profit, per l'eventuale appalto delle quali risponde quale committente. **Ogni altra attività riconducibile direttamente o in riferimento alla descrizione qui esposta.**

REQUISITI DELL'IMPRESA ASSICURATRICE

Ai sensi del D.Lgs. 209/05 l'Impresa è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. del pubblicato in G.U. n. del

Ovvero, se avente sede nella U.E., è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni in Italia in virtù dell'elenco redatto dall'ISVAP e pubblicato nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale con aggiornamento, almeno annuale, a partire dal n. 290 dell'11/12/96.

Dette imprese estere in regime di libera prestazione dei servizi devono dichiarare nel Capitolato d'onori, oltre ai dati previsti per tutte le imprese, anche il nome e l'indirizzo del rappresentante in Italia per la gestione dei sinistri (vedi paragrafo 2.14).

Inoltre il D.Lgs. 209/05 prevede:

- la nullità dei contratti conclusi con imprese di assicurazioni non autorizzate (art.167);
- Regola, ad integrazione dell'art. 1902, I° comma del Cc gli effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione (Art.1681):
- Regola gli effetti della liquidazione coatta ad integrazione dell'art. 1902.02° comma Cc.
- **regola l'attività degli intermediari attraverso la gestione dell'albo unificato agenti e broker.**

Art. 1) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**1.1 PROVA DEL CONTRATTO**

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto

Non è richiesta la registrazione del contratto.

Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della gerenza o agenzia dell'Impresa che concede la copertura assicurativa ovvero del broker che gestisce i contratti.

1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se alle scadenze convenute non venissero pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza (art. 1901 II cpv. C.C. ed art. 1932 C.C.) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

1.3 DURATA DEL CONTRATTO.

In ogni caso è possibile ai sensi dell'art. 21 della legge 99/09 stipulare un contratto per una durata fino a due anni, purché venga fra le parti negoziato uno sconto annuale del premio in funzione dei risultati raggiunti.

1.4 PAGAMENTO FRAZIONATO DEL PREMIO ANNUO

L'Impresa s'impegna di concedere, a richiesta del Contraente, il frazionamento semestrale del premio annuo senza maggiorazione di costi.

1.5 FORMA DEI RAPPORTI FRA LE PARTI CONTRAENTI

La Società si impegna a concordare con l'Azienda assicurata la forma e i contenuti dei rapporti gestionali del contratto, dall'atto della stipula alla scadenza, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri, per la quale possono predisporre di comune accordo regolamenti e forme di comunicazione on line.

1.6 VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora, nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società.

Ove l'azienda assicurata sia in grado di fornire alla società un certificato di sicurezza rilasciato da società di certificazione attestante la

rispondenza di tutta l'attività aziendale ai parametri di leggi, regolamenti e buona tecnica, il premio di assicurazione potrà, di concerto fra le parti, essere rivisto in funzione della conseguente diminuzione del rischio.

Analogamente si procederà in presenza di installazione di strumenti di innovazione tecnologica atti a prevenire e monitorare i rischi nell'ambito degli obblighi previsti dalla carta dei servizi

a) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, la Società stessa ha il diritto di recedere dal contratto con effetto immediato o di escludere dall'assicurazione gli elementi ai quali l'aggravamento si riferisce, in quanto questi siano considerati separatamente nella polizza. Se la variazione implica aggravamento che importi un premio maggiore, la Società può chiedere la relativa modificazione delle condizioni di premio in corso.

Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni, anche parzialmente come è disposto dal comma che precede.

Per i sinistri che si verificano prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, si applica l'ultimo comma dell'Art. 1898 del Codice Civile.

b) DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

c) CESSAZIONE DEL RISCHIO

La cessazione del rischio oggetto della polizza, se comunicata alla Compagnia, comporta la cessazione del contratto. La Compagnia rinuncia all'incasso delle rate successive a completamento dell'annualità.

1.7 DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE

L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della

stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Impresa il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo o colpa grave possono comportare od il mancato pagamento del danno od un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art.1892 C.C.

1.8 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre garanzie polizze da lui stipulate per lo stesso rischio nei rami danni non RC.

Per quanto attiene, invece, le polizze eventualmente stipulate dall'assicuratore diverso dal Contraente per gli stessi rischi, la presente garanzia conserverà valore di secondo rischio con premio conseguente, ove ne ricorrano le condizioni.

1.9 ONERI FISCALI E RESPONSABILITÀ FISCALE DELL'IMPRESA

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. Eventuali aumenti o diminuzioni di aliquota che si verificano in corso di contratto vengono imputati alla prima scadenza anche rateale.

L'impresa si impegna a prestare comunque la garanzia anche nel caso in cui il premio pagato venga pignorato da Equitalia Spa a seguito della segnalazione di legge effettuata dal contraente.

1.10 FORO COMPETENTE

In caso di controversia giudiziale o arbitrale il Foro competente è quello di Bari.

1.11 CLAUSOLA COMPROMISSORIA (art. 808 e s.s. C.P.C.)

Qualsiasi controversia fra le sottoscritte parti, in qualunque modo connessa all'esecuzione del presente contratto (comprese quelle concernenti questioni di interpretazione, validità, inadempimento, risoluzione e di qualsiasi altro genere) che non possa essere composta in via amichevole, potrebbe essere risolta per mezzo di arbitrato, disciplinato dal Codice di Procedura Civile e dalla Legge 5/1/94 n. 25, da svolgersi presso le stanze arbitrali della Camera di Commercio del luogo ove ha sede l'azienda salvo quanto previsto dal dlgs 231/01;

- 1.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED AI REGOLAMENTI ISVAP
 Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie ai sensi del D.Lgs. 209/05 ed evoluzione regolamentare ISVAP.
 Per quanto attiene gli aspetti regolamentari scaturenti dalla gestione della polizza, si fa altresì rinvio agli accordi fra le parti.
- 1.13 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
 In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato.

Art. 2) CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

- 2.1 FURTO E RAPINA VALORI
 La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti - riguardanti i "valori" - a lui derivanti da furto, purché i valori siano riposti in "fabbricati", e rapina (come definita dall'art. 628 del Codice Penale). Sono parificati ai danni da furto o rapina i danneggiamenti, le distruzioni (fatta eccezione dei danni derivanti da incendio) cagionati ai "valori" assicurati.
- 2.2 FURTO COMMESSO CON CHIAVI AUTENTICHE
 L'assicurazione comprende anche il caso nel quale risulti comprovato che un estraneo all'Assicurato si sia impadronito delle chiavi autentiche, estorcendole al loro legittimo detentore od impossessandosene mediante furto comunque avvenuto, purché l'estorsione ed il furto di dette chiavi avvengano fuori dei locali contemplati dalla polizza ed il furto a casseforti od armadi corazzati chiusi, in ore non di lavoro.
- 2.3 FURTO COMMESSO DA DIPENDENTI
 La Società presta la garanzia contro i furti anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verificano le seguenti circostanze:
 a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né della sorveglianza interna dei locali stessi;
 b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempia le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
- 2.4 RAPINA INIZIATA FUORI DAI LOCALI
 L'assicurazione è estesa alla rapina avvenuta nei locali utilizzati dal Contraente per lo svolgimento della propria attività quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o

minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

2.5 LIMITI DI RISARCIMENTO

Relativamente alla sola garanzia furto la Società non rimborserà l'importo maggiore a:

- L. 25.000,00 per "valori" rinchiusi in cassetti, mobili, armadi anche metallici o registratori di cassa, chiusi a chiave;
- L. 15.000,00 per "valori" rinchiusi in casseforti.

2.6 FURTO E RAPINA DEI "VALORI" TRASPORTATI DA DIPENDENTI

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti, riguardanti i "valori" durante il loro trasporto da parte di Dipendenti conseguenti a:

- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui le persone addette al trasporto hanno indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- furto strappando di mano o di dosso alle persone i valori medesimi;
- rapina come definita dall'art. 628 del Codice Penale.

La garanzia inizia dal momento in cui i "valori" sono al di fuori dei locali goduti dall'Assicurato e cessa al momento della consegna agli aventi diritto.

2.7 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i dipendenti aventi meno di 18 anni o più di 65 anni, ed in genere ogni persona che, per le sue menomate condizioni fisiche, sia inadatta al servizio di portavalori.

2.8 PARIFICAZIONE A DIPENDENTI

Ai soli effetti della presente assicurazione sono parificati ai dipendenti gli Amministratori dell'Assicurato, i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine Pubblico, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate.

Le Guardie Giurate possono anche essere regolarmente inquadrare tra il personale dipendente.

2.9 LIMITI TEMPORALI

L'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio generale o quello assegnato alle operazioni di spostamento dei valori.

2.10 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di due anni a decorrere dal 31/07/2013 e non è tacitamente rinnovabile alla scadenza del 30/07/2015.

Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga di ugual durata.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura esclusi aumenti a qualsiasi titolo che non siano riferibili alla movimentazione delle partite contrattuali. A richiesta del contraente e concordemente con l'assicuratore il presente contratto può essere rinnovato ad analoghe condizioni e per un periodo non superiore a quello precedente.

2.11 FORMA DELLA GARANZIA

La garanzia è prestata nella forma "a primo rischio assoluto".

2.12 MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia dei sinistri è redatta su stampato redatto dal Contraente e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi al sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

2.13 RECUPERO DEL DENARO RUBATO

Limitatamente alla garanzia furto (o rapina) il Contraente è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del denaro rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito l'Impresa. Il valore del recuperato, realizzato prima del pagamento dell'indennizzo, sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quando fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà dell'Impresa se questa ha pagato integralmente, se invece l'indennizzo fosse stato parziale, il recupero è ripartito fra le parti in proporzione del danno sopportato.

2.14 OBBLIGO DELL'IMPRESA DI FORNIRE ANNUALMENTE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Alla fine di ogni esercizio l'Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

2.15 COASSICURAZIONE

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, dichiara di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che l'Impresa deroghi all'art. 1911 C.C. rispondendo in solido nei confronti dell'assicurato per tutte le coassicurazioni presenti nel riparto.

ALLEGATO

costituente parte integrante
del contratto di assicurazione furto (e rapina) valori e furto
(e rapina) dei valori trasportati dai dipendenti

PROFILO DI RISCHIO

- 1) RISCHIO ASSICURATO : Furto (e rapina) valori e
furto (e rapina) valori trasportati
dai dipendenti
- 2) CONTRAENTE : AMTAB SPA
- 3) DECORRENZA : 31 luglio 2013
- 4) SCADENZA : 30 luglio 2015
- 5) DATI TECNICI E
UBICAZIONE DEI
BENI CONTENENTI
I VALORI : vedasi elenco indicato al punto 12)
del presente allegato
- 6) VALORE ASSICURATO PER OGNI EVENTO
 - 6-a) furto (e rapina) valori sino
a € per ogni
sede (n.4 sedi) e per
complessive € 25.000,00
 - 6-b) furto (e rapina) valori
trasportati dai dipendenti
risarcimento massimo € 15.000,00

MASSIMO RISARCIMENTO NELL'ANNO ASSICURATIVO : € 25.000,00
rappresenta il massimo risarcimento che la Società è tenuta
a pagare qualunque sia il numero e l'ammontare dei sinistri
nell'annualità assicurativa.
- 7) FORMA DI GARANZIA : a "primo rischio assoluto"
- 8) CALCOLO DEL PREMIO
Base per il calcolo del premio:
Somme complessivamente assicurate
€ 40.000,00 (.....)
- tasso imponibile da applicare: %. (per mille)
- premio tassabile: € (.....)
- 9) ONERI FISCALI : ... %
- 10) PREMIO FINITO
COMPLESSIVO : (da indicare nella scheda)

11) DIRITTI DI FRAZIONAMENTO

L'Impresa s'impegna di concedere, a richiesta del Contraente, il frazionamento semestrale del premio annuo senza maggiorazione di costi.

12) DATI TECNICI ED UBICAZIONE DEI BENI CONTENENTI I VALORI

V/le Jacobini, Via Fornari, C.so Mazzini, Via Tommaso Fiore.

....., li

L'Impresa

Il Contraente
